

In quanto alle case operaie, noi abbiamo quasi un ricordo di famiglia. Nel 1868, quando si vollero iniziare i lavori del teatro massimo, che noi certamente non benediremo, si buttarono giù due grandi monasteri e cinque o sei chiese, fra cui due o tre bellissime; coi ruderi gratuitamente concessi si pensò di imporre l'obbligo all'appaltatore di costruire delle case per gli operai, case economiche che dovevano sorgere nel rione di Porta Guccia. I ruderi, che erano importantissimi, furono trasportati altrove, le case sorsero a Porta Guccia, ma non furono economiche, ma non servirono per gli operai!

Un tal ricordo non può essere dimenticato, ed avrà salutari effetti. E la civica amministrazione di Palermo occupandosi d'un argomento di così grande importanza, non è stata scarsa d'incoraggiamenti verso una Società che or non è molto si è ivi costituita col patriottico intento di costruire delle case economiche per gli operai; e se mal non ricordo, parmi che sia stata presa la deliberazione di voler gratuitamente concedere a quello scopo una non piccola zona di terreno nel cortile Giliberto e Cascino, celebre per le stragi che nel 1885 e 1887 vi fece il colera.

Ricordo inoltre che dei progetti si sono presentati, e delle domande sono state presentate al municipio di Palermo; e si confida che, tanto in quelle località, quanto in altre del Mandamento, si troverà modo di vedere, fra non molto, sorgere delle case che, da una parte, siano accessibili alle borse degli operai e, dall'altra, offrano tutte quelle garanzie igieniche che l'onorevole Celli, ed altri come lui, hanno sentenziato essere indispensabili alla vita d'un popolo civile.

Voglio augurarmi che, di fronte a tali mie dichiarazioni, l'onorevole Celli si dichiarerà sodisfatto, e vorrà di gran cuore accordare il suo voto all'approvazione d'una legge, che segnerà l'era del vero risorgimento materiale della generosa città di Palermo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

Celli. Ringrazio l'onorevole relatore delle cortesi spiegazioni, e confido che quanto egli ha detto così bene, sia presto un fatto compiuto. Ma vorrei che le fognature si facessero non solo nei quartieri a cui egli ha accennato, ma si estendessero a tutta la città, anche dove non arriverà il piccone dello sventramento.

Palizzolo, relatore. Certamente.

Celli. Allora non ho altro da dire.

Palizzolo, relatore. Sino a quando non arriverà l'acqua di Scillato, siccome nei rioni interni tutto il sottosuolo di Palermo è occupato da un sistema venoso spaventevole di tubulature di creta, di cui alcune quasi a fior di terra, non si può fare un'operazione di fognature qualsiasi senza distruggere quelle, lasciando così per mesi e mesi senz'acqua la popolazione, ciò che non può venire in mente ad alcuno.

La soluzione adunque del problema della fognatura nei rioni interni della città di Palermo va collegata all'arrivo delle copiose e sospirate acque di Scillato.

Ed ora, signor presidente, mi permetto di osservare che nell'art. 1 della Commissione, il proto ha dimenticato di aggiungere il secondo capoverso dell'articolo del Ministero « Un esemplare ecc. »

Presidente. Sta bene. La discussione generale è chiusa. Passiamo agli articoli.

« Art. 1. È approvato per causa di pubblica utilità il piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo compilato dall'ingegnere municipale Felice Giarrusso il 22 agosto 1889, costituito da otto tavole, colle varianti indicate nei dieci tipi compilati dallo stesso ingegnere il 21 gennaio 1890.

« Un esemplare di tale progetto e delle relative varianti, vidimate dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'Archivio di Stato. »

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato, e sono pure approvati successivamente senza discussione i seguenti fino al 5 inclusivo):

« Art. 2. Per l'attuazione del piano è concessa al Comune la facoltà di applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; di espropriare le zone laterali alle nuove vie e piazze con le norme sancite dall'articolo 2 del Regio Decreto 22 luglio 1886, n. 3983 (serie 3^a); e di chiamare ai termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a contribuire nelle spese del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere che saranno eseguite. »

« Art. 3. Le varianti al piano che nello sviluppo della sua attuazione si riconoscessero